

Milano, 8 marzo 2022

Consultazione EBA sul Progetto di RTS sulla divulgazione del credit scoring e dei prezzi dei prestiti, sulla valutazione del rischio di credito e sui requisiti di gestione del rischio per i fornitori del Servizio di Crowdfunding

Q1: Avete qualche commento sugli elementi da divulgare agli investitori in relazione al credit scoring, come proposto negli articoli 1-5?

Riteniamo che gli elementi informativi individuati da EBA siano sufficientemente articolati.

Q2: Avete qualche commento sugli elementi da divulgare agli investitori come parte della struttura del prezzo del prestito, come proposto negli articoli 6-11?

Come indicato dall'Autorità l'obiettivo è che l'investitore capisca chiaramente i rischi del crowdfunding. Anche in questo ambito sarebbe opportuno prevedere un documento informativo con le informazioni chiave, come previsto per i prodotti assicurativi/finanziari.

Q3: Ritenete che affinché il prezzo del prestito sia equo e adeguato gli elementi proposti all'articolo 11, siano sufficienti?

Per come strutturato e regolamentato dagli RTS proposti, il servizio di crowdfunding è già di per sé oneroso. Riteniamo pertanto che gli elementi proposti siano sufficienti, un'ulteriore parcellizzazione degli elementi porterebbe costi ulteriori.

1

Q4: Avete qualche commento sulle informazioni e sui fattori che devono essere considerati dai fornitori di servizi di crowdfunding in relazione alla valutazione del rischio di credito come proposto negli articoli 12-18? Ci sono altri elementi che dovrebbero essere presi in considerazione?

I fattori e gli elementi considerati negli RTS dovrebbero a nostro giudizio essere previsti solo per progetti di grandi dimensioni, individuando le opportune soglie dimensionali. Altrimenti il rischio è che tale forma di finanziamento escluda i soggetti di piccole e medie dimensioni, con idee innovative, che cercano canali alternativi alle fonti di finanziamento tradizionali. I fattori previsti sono infatti onerosi e consentirebbero l'accesso solo di grandi capitali, proprio a scapito dei soggetti di piccola e media dimensione che il regolamento crowdfunding intende favorire.

Q7: Avete commenti sugli elementi da includere nelle politiche e nelle procedure relative al quadro di gestione del rischio e alla valutazione del rischio di credito, come proposto agli articoli 23-28?

Come indicato nella risposta precedente le informazioni e i fattori rilevati da EBA sono complessi e adeguati a grandi volumi d'affari, ma alle start up. Dovrebbero essere previste disposizioni semplificate per i progetti sotto determinate soglie.